



### OSSERVATORIO SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA N. 3/2014

#### 3. LA CORTE DI GIUSTIZIA ESTENDE AL GESTORE DEL MOTORE DI RICERCA LA RESPONSABILITÀ DI GARANTIRE IL DIRITTO ALL'OBLIO NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE

[Google Spain SL e Google Inc. \(Causa C-131/12\) sentenza della Corte di giustizia \(Grande Sezione\) del 13 maggio 2014 \(ECLI:EU:C:2014:317\).](#)

*Dati personali – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Articoli 2, 4, 12 e 14 – Ambito di applicazione materiale e territoriale – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti in siti web – Ricerca, indicizzazione e memorizzazione di tali dati – Responsabilità del gestore del motore di ricerca – Stabilimento nel territorio di uno Stato membro – Portata degli obblighi di tale gestore e dei diritti della persona interessata – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 7 e 8.*

L'articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l'attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», ai sensi del citato articolo 2, lettera b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall'altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), di cui sopra.

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della disposizione suddetta, qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da

tale motore di ricerca e l'attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro.

Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.

Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, si deve verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l'inclusione dell'informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato. Dato che l'interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi.

La sentenza in oggetto affronta lo spinoso problema del diritto all'oblio e del corrispondente obbligo di cancellazione dagli archivi web dei dati riguardanti una determinata persona fisica. La Corte di giustizia ha affrontato tale problematica a seguito di un rinvio pregiudiziale, *ex* articolo 267 TFUE, mediante il quale l'*Audiencia Nacional* spagnola ha posto ai giudici UE alcune domande puntuali relative all'interpretazione della [direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Le domande poste dall'*Audiencia Nacional*, in quella che costituisce la prima causa in cui la Corte di giustizia è stata chiamata ad interpretare la direttiva 95/46 con riferimento ai motori di ricerca su Internet, vertevano su diversi aspetti di tale atto normativo, riguardanti il suo ambito di applicazione materiale e territoriale, in particolare l'estensione della

responsabilità del gestore di un motore di ricerca e la portata dei diritti della persona interessata garantiti dalla stessa direttiva in questione.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione materiale della direttiva 95/46, la Corte di giustizia ha affermato che l'attività di un motore di ricerca, consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet per poi indicizzarle e memorizzarle temporaneamente al fine di metterle a disposizione degli utenti di Internet, deve essere qualificata come un trattamento di dati personali, qualora tali informazioni contengano dati personali. Inoltre, sempre secondo la Corte di giustizia, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il responsabile del suddetto trattamento. I giudici UE arrivano a tale conclusione richiamando la nozione molto ampia di trattamento di dati personali presente all'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46, la quale sembra senz'altro includere l'attività svolta dal gestore di un motore di ricerca. La Corte di giustizia, a tal proposito, ha sottolineato come lo stesso gestore di un motore di ricerca, sebbene non eserciti alcun controllo sui dati personali pubblicati sulle pagine web di terzi, svolga un ruolo decisivo nella diffusione globale dei suddetti dati, rendendoli accessibili a qualsiasi utente di Internet che effettui una ricerca a partire dal nome della persona interessata, quindi anche a coloro che non avrebbero altrimenti trovato la pagina web su cui i dati in questione erano stati originariamente pubblicati. Di conseguenza, nella misura in cui l'attività di un motore di ricerca possa incidere, in modo significativo e in aggiunta all'attività degli editori di siti web, sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore di tale motore di ricerca quale soggetto che determina le finalità e gli strumenti di tale attività deve assicurare che quest'ultima soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/46, assicurando una tutela efficace e completa delle persone interessate, in particolare il diritto al rispetto della loro vita privata. Sempre secondo la Corte, inoltre, l'inclusione, da parte del gestore di un motore di ricerca, di una pagina web e delle informazioni in essa contenute nell'elenco dei risultati, facilitando notevolmente l'accessibilità di tali informazioni a qualsiasi utente di Internet che effettui una ricerca su una determinata persona, svolge un ruolo decisivo per la diffusione globale di dette informazioni, costituendo così un'ingerenza più rilevante nella vita privata della persona interessata rispetto alla pubblicazione delle stesse informazioni nella pagina web originaria (punto 87 della sentenza). Sulla base di quanto precede, la Corte di giustizia ha così concluso che il gestore di un motore di ricerca deve essere considerato come il responsabile del trattamento dei dati in questione. Nell'affermare una tale responsabilità per il gestore del motore di ricerca, la Corte di giustizia si è discostata non poco dalla soluzione suggerita dall'Avvocato generale Jääskinen. Nelle sue [conclusioni](#), infatti, l'AG aveva rilevato che il gestore di un motore di ricerca non potesse essere considerato responsabile del trattamento di dati personali, se non nei casi in cui il gestore in questione non avesse rispettato i codici di esclusione o non avesse soddisfatto una richiesta di aggiornamento della memoria proveniente dal sito web di origine (punti 99-100 delle conclusioni). In sostanza, l'AG aveva suggerito un approccio restrittivo alla responsabilità per il trattamento dei dati personali da parte del gestore di un motore di ricerca, limitandola ai casi in cui quest'ultimo, da una parte, omettesse di escludere dall'elenco dei suoi risultati, previa indicizzazione e archiviazione, alcune specifiche pagine web source la cui esclusione fosse stata precedentemente richiesta dall'editore; o, dall'altra, non dovesse soddisfare una richiesta di aggiornamento delle informazioni in questione proveniente dallo stesso editore del sito web di origine. La Corte di giustizia, invece, come si è già illustrato, ha adottato un'interpretazione ben più ampia di responsabilità del gestore del motore di ricerca,

affermando che, anche supponendo la facoltà degli editori dei siti web di indicare ai gestori di motori di ricerca la loro volontà riguardo l'esclusione in tutto o in parte di alcune informazioni dagli indici automatici di detti motori di ricerca, tale circostanza non toglierebbe nulla alla responsabilità di questi ultimi, visto che l'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46 prevede espressamente che il trattamento dei dati in questione possa essere effettuato da solo o insieme ad altri (punto 40 della sentenza).

Con riguardo all'ambito di applicazione territoriale della direttiva 95/46, la Corte di giustizia si è espressa favorevolmente all'applicazione della direttiva in questione alla causa principale. Infatti, sebbene il trattamento dei dati personali realizzato per le esigenze di servizio di un motore di ricerca, come Google Search, sia gestito da un'impresa con sede in uno Stato terzo, lo stesso trattamento è stato ritenuto materialmente effettuato nel contesto delle attività dello stabilimento di tale impresa in uno Stato membro, come nel caso di Google Spain, ancorché tale stabilimento abbia quale scopo precipuo quello di promuovere e vendere spazi pubblicitari proposti dallo stesso motore di ricerca nel territorio spagnolo. Sempre secondo la Corte di giustizia, ciò sarebbe determinato dal fatto che le attività del gestore del motore di ricerca e quelle del suo stabilimento situato nello Stato membro in questione siano inscindibilmente connesse, visto che le attività relative agli spazi pubblicitari costituiscono il mezzo per rendere il motore di ricerca in questione economicamente redditizio. Inoltre, poiché la visualizzazione dei dati personali su una pagina di risultati di una ricerca è accompagnata da quella di pubblicità correlate, non può non costatarsi che il trattamento di dati personali sia effettuato nel contesto dell'attività pubblicitaria dello stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio di uno Stato membro, nella causa di specie quello spagnolo. Anche in questo caso, quindi, la Corte di giustizia ha interpretato la direttiva 95/46 prevedendone un ambito di applicazione territoriale particolarmente esteso.

Per quanto concerne la portata dei diritti della persona interessata, la Corte di giustizia ha affermato che i diritti derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, ossia quello al rispetto della vita privata e familiare e quello alla protezione dei dati di carattere personale, permetterebbero alla persona interessata di chiedere che l'informazione che lo riguarda non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un determinato elenco di risultati. Secondo la Corte, tali diritti fondamentali prevarrebbero, in linea di principio, non solo sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sul più generale interesse del pubblico ad accedere all'informazione in questione in occasione di una ricerca concernente il nome della persona interessata. L'unica eccezione sarebbe rappresentata dalla situazione in cui il ruolo ricoperto dalla persona interessata nella vita pubblica giustificasse l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali in ragione dell'interesse preponderante del pubblico ad avere accesso all'informazione di cui trattasi. In sostanza, quindi, la Corte di giustizia ha affermato il c.d. "diritto all'oblio" di cui gode una persona interessata, che può chiedere la cancellazione delle informazioni e dei link che la riguardano risultanti da un elenco elaborato da un determinato motore di ricerca. Sempre secondo la Corte, la richiesta di cancellazione di una determinata informazione da parte di una persona interessata non presupporrebbe neanche il dover dimostrare che l'inclusione dell'informazione in questione nell'elenco di risultati possa in qualche modo arrecare un pregiudizio all'interessato. Infatti, a tal proposito, sarebbe sufficiente che tali informazioni appaiano inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti, oppure eccessive in rapporto alle finalità del trattamento dei dati realizzato dal gestore del motore di ricerca. Tali circostanze, che renderebbero

L'inclusione di determinate informazioni nell'elenco dei risultati come incompatibili con la direttiva 95/46, rileverebbero anche qualora un trattamento inizialmente lecito di dati esatti divenga, con il tempo, incompatibile con la direttiva stessa nella misura in cui tali dati non siano più necessari in rapporto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, o non siano più pertinenti o siano eccessivi in rapporto alle finalità e al tempo trascorso, come in effetti verificatosi nelle circostanze della causa principale dinanzi alla *Audiencia Nacional*. La Corte di giustizia ha così affermato che link verso pagine web legittimamente pubblicati da terzi e contenenti informazioni veritiere relative ad una determinata persona interessata possono essere successivamente soggetti a cancellazione perché non più adeguati, non più pertinenti o eccessivi rispetto alle finalità iniziali del trattamento dei dati in questione. Anche per il diritto all'oblio, come in precedenza per l'estensione della responsabilità del trattamento dei dati personali al gestore del motore di ricerca, la Corte di giustizia si è sensibilmente discostata da quanto suggerito dall'AG Jääskinen nelle sue conclusioni. Questi, infatti, ha ritenuto che la complessità dei diversi diritti fondamentali coinvolti nella causa principale ostassero alla possibilità di rafforzare la posizione giuridica della persona interessata derivante dal riconoscimento del diritto all'oblio. Secondo l'AG, ciò comporterebbe un tale sacrificio di diritti primari, come la libertà di espressione e di informazione, da non potersi giustificare con la garanzia del diritto all'oblio o alla cancellazione o soppressione di link contenenti informazioni che potrebbero arrecare pregiudizio alla persona interessata.

La sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia, riunita in Grande sezione, è certamente una di quelle difficilmente destinate all'"oblio". La presa di posizione dei giudici UE a favore della tutela dei dati personali, sancendo in sostanza che questi ultimi appartengono *in primis* e soprattutto agli individui, rispetto alla protezione della più generale libertà di espressione è piuttosto chiara. Un tale approccio è destinato a produrre più di qualche scintilla tra l'ordinamento giuridico UE e, soprattutto, quello statunitense. Una tale divergenza è da ritenere più che verosimile, se si considera quanto sancito dalla Corte di giustizia in materia di applicazione territoriale della normativa UE, e in particolare della direttiva 95/46, nei confronti di società stabilite nel territorio di uno Stato membro UE, come nel caso di *Google Spain*, sebbene la società madre, *Google Inc.*, abbia sede in uno Stato terzo. Dal punto di vista materiale, invece, una delle maggiori divergenze tra i due ordinamenti in questione è senz'altro da ricondurre alla diversa importanza attribuita al diritto alla vita privata e alla tutela dei dati personali, da una parte, e al rispetto della libertà d'espressione, dall'altra. Infatti, la sentenza in oggetto riconosce, in linea di principio, una prevalenza dei primi sulla libertà di espressione, mentre, anche in virtù delle prime critiche giunte dall'altra sponda dell'Atlantico, l'ordinamento giuridico statunitense è senza dubbio più sensibile alla tutela della libertà di espressione, la cui violazione assurgerebbe ad un vero e proprio attentato ai valori democratici. Tali due visioni saranno certamente difficili da conciliare, tuttavia, è anche doveroso sottolineare come la prevalenza, in linea di principio, della tutela dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta sia sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca sia sull'interesse del pubblico in generale ad accedere alle informazioni in questione dipenda dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, soprattutto, in virtù del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica. Dopo aver operato un esercizio di bilanciamento tra le accennate diverse esigenze, la Corte di giustizia ha espresso in maniera piuttosto chiara che la cancellazione o soppressione di dati personali legittimamente



pubblicati e contenenti informazioni veritiere possa aver luogo, per incompatibilità con la direttiva 95/46, nei casi in cui le informazioni appaiano inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti, o ancora eccessive rispetto alla finalità perseguita dal gestore del motore di ricerca. In sostanza, quindi, la Corte di giustizia ha ammesso la cancellazione di tali dati solo nei casi in cui siano mutate le circostanze che hanno portato all'originaria pubblicazione dei dati in questione. Nella causa di specie, ad esempio, il fattore tempo ha avuto un ruolo fondamentale, essendo trascorsi 16 anni dalla pubblicazione dei dati personali sul sito web originario o sito sorgente. Il diritto alla cancellazione o soppressione di tali informazioni, quindi, non sarebbe per nulla privo di limiti o condizioni; tutt'altro, anche se, in linea di principio, prevalenti sull'interesse del pubblico in generale.

La sentenza in oggetto costituisce un'estensione della tutela del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali anche rispetto ad alcuni ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri UE, come nel caso di quello italiano. Per quanto concerne il nostro ordinamento interno, infatti, la sentenza dei giudici UE estende, in un certo qual modo, quanto già affermato in precedenza dalla Corte di Cassazione nella [sentenza n. 5525/2012](#), riguardante anche in questo caso il colosso dei motori di ricerca Google. In tale occasione, la suprema corte aveva affermato che l'aggiornamento e la contestualizzazione dei dati e delle informazioni, precedentemente pubblicate come notizie di cronaca, fossero essenziali per il mantenimento nel tempo del loro carattere di verità ed esattezza, e conseguentemente di liceità e correttezza. Solo in tale ipotesi, infatti, non risulterebbero violati né il diritto all'identità personale o morale del titolare del dato oggetto di informazione e di trattamento, né il diritto del cittadino utente a ricevere una completa e corretta informazione. Sempre secondo la Corte di cassazione, inoltre, l'esigenza di salvaguardare il diritto della persona interessata al riconoscimento e godimento della propria attuale identità personale e morale sussisterebbe anche laddove non si ponesse una questione di tutela contro la diffamazione o di protezione dell'immagine o dell'onore della persona in questione. Quanto affermato denota una sostanziale convergenza tra le pronunce della Corte di cassazione italiana e la Corte di giustizia UE. Tuttavia, una differenza di rilievo tra le due pronunce è costituita dalla diversa interpretazione del concetto di soggetto responsabile del trattamento dei dati personali. Infatti, secondo la Corte di cassazione, è il titolare del sito web, e non già il gestore del motore di ricerca, a dover provvedere al raggiungimento dell'obiettivo della salvaguardia, per il soggetto coinvolto, del diritto al riconoscimento e godimento della propria attuale identità personale e morale. Per la suprema corte, quindi, il gestore del motore di ricerca non sarebbe altro che un semplice intermediario telematico che offre un sistema automatico di reperimento di dati e informazioni attraverso parole chiave. Per la Corte di giustizia, invece, come si è avuto modo di illustrare, la responsabilità del trattamento dei dati, e quindi del loro aggiornamento, contestualizzazione e possibile conseguente cancellazione o soppressione, in seguito ad una loro ormai sopraggiunta inadeguatezza, non pertinenza o eccessività, graverebbe anche in capo al gestore del motore di ricerca. Quest'ultimo, infatti, in considerazione del suo ruolo decisivo per la diffusione globale delle informazioni o dei dati in questione, attraverso una notevole facilitazione della loro accessibilità, avrebbe addirittura una responsabilità aggravata, in virtù della sua maggiore ingerenza nella vita privata della persona interessata, rispetto al titolare della pagina web originaria o del sito sorgente.

La sentenza in oggetto pronunciata dalla Corte di giustizia si inserisce, peraltro, nell'intenso dibattito sull'adozione della [proposta di regolamento generale sulla protezione](#)

[dei dati personali](#) presentata dalla Commissione europea il 25 gennaio 2012 (COM(2012)0011) e ancora in corso di discussione soprattutto in Consiglio, visto che il Parlamento europeo, il 12 marzo scorso si è espresso favorevolmente in prima lettura, anche se approvando un numero piuttosto considerevole di emendamenti. Ai fini del presente commento, rileva in particolare l'articolo 17 della suddetta proposta di regolamento, che disciplina il c.d. "diritto all'oblio e alla cancellazione", anche se dopo la modifica votata dal Parlamento europeo il testo, al momento, si esprime in termini di "diritto alla cancellazione". Il testo della disposizione in questione risulta assolutamente coerente con quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sua pronuncia del 13 maggio 2014, infatti, l'articolo 17 della proposta di regolamento codifica il diritto all'oblio e alla cancellazione istituendo un particolare meccanismo di *enforcement*, mediante il quale la persona interessata possa ottenere la cancellazione di dati personali che la riguardano e la rinuncia alla ulteriore diffusione di tali dati da parte del responsabile del trattamento. Una tale disposizione si pone, quindi, in assoluta coerenza non solo con la pronuncia della Corte di giustizia del 13 maggio 2014, nella causa *Google Spain SL*, ma anche con la ricordata sentenza della Corte di cassazione italiana n. 5525/2012, nella misura in cui il testo della proposta di regolamento non sembra operare alcuna distinzione tra il gestore del sito web sorgente e il gestore del motore di ricerca ai fini della determinazione del responsabile per il trattamento dei dati personali. Conseguentemente, nulla osterebbe alla responsabilità del gestore del motore di ricerca.

Sempre con riguardo all'accennata proposta di regolamento, è opportuno evidenziare il modo in cui l'articolo 3 della proposta stessa risolve il problema del campo di applicazione territoriale della normativa in questione, anch'esso affrontato dai giudici UE nella sentenza in oggetto. La soluzione avanzata sembra addirittura andare oltre quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Google*; infatti, l'articolo 3 in questione dispone che il regolamento si applicherebbe al trattamento di dati personali di residenti/interessati (differenza tra la proposta della Commissione e l'emendamento votato dal Parlamento europeo) nell'Unione, effettuato da un responsabile del trattamento anche se non stabilito nell'UE, purché le attività di trattamento riguardino l'offerta di beni o la prestazione di servizi alle persone interessate nel territorio dell'Unione.

A conclusione del presente commento, non si può quindi non auspicare un'imminente adozione del regolamento generale sulla protezione dei dati personali, che andrebbe a sostituire, con un atto legislativo UE direttamente applicabile negli Stati membri, la vigente direttiva 95/46, la quale presenta ormai evidenti segni di inadeguatezza di fronte alle sfide del trattamento dei dati personali nell'era di Internet.

MICHELE MESSINA